

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI - Principi contabili nazionali - Bilanci di liquidazione (OIC 5)

FISCALE

ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale

IMPOSTE INDIRETTE - Successioni e donazioni - Ambito oggettivo di applicazione

IMPOSTE INDIRETTE - Altre imposte indirette - Imposta di bollo

DIRITTO TRIBUTARIO IN GENERALE - Amministrazione Finanziaria

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO - TFR

FUNZIONI GIUDIZIARIE

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (DLGS. 14/2019)

Leggi In evidenza

PRINCIPI CONTABILI

Principi contabili nazionali - Bilanci di liquidazione (OIC 5) - Nuovo OIC 5 - Pubblicazione da parte dell'Organismo italiano di contabilità (16.7.2026)

Il 16.7.2026 l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha reso disponibile la versione aggiornata dell'OIC 5 che disciplina i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione predisposti ai sensi dell'art. 2490 c.c.

Entrata in vigore

Il nuovo principio contabile si applica ai bilanci delle società in liquidazione con esercizio avente inizio a partire dall'1.1.2027 o da data successiva. Tuttavia, è possibile applicare il presente principio in via anticipata ai bilanci relativi all'esercizio avente inizio a partire dall'1.1.2026.

Criteri valutativi

Nel nuovo *standard* si è previsto:

- per la valutazione delle poste dell'attivo, l'utilizzo del criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del mercato;
- per la valutazione delle poste del passivo, l'utilizzo del criterio del valore di presumibile estinzione;
- nel caso degli oneri della liquidazione, l'iscrizione di fondi solo a fronte di quegli oneri per i quali sussiste un'obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione.

Schemi di bilancio

Per gli schemi di bilancio si è optato per una struttura maggiormente compatibile con la finalità di liquidazione, con una classificazione delle voci dell'attivo esclusivamente per natura, senza distinguere tra attivo immobilizzato e attivo circolante. Inoltre:

- nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono state aggiunte specifiche voci che accolgono le attività destinate alla liquidazione in modo da distinguere le attività in continuità da quelle in liquidazione;
- nel Conto economico sono state introdotte alcune delle voci *ad hoc* relative alle plusvalenze e minusvalenze realizzate nella fase di liquidazione e alle eventuali rivalutazioni operate nel caso in cui si ricorra al criterio valutativo alternativo descritto nel principio.

Disposizioni di prima applicazione

Viene stabilito che:

- gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione del principio devono essere rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29;
- le società che hanno già applicato l'OIC 5 nella sua precedente versione possono continuare ad applicarlo fino al termine della procedura liquidatoria.

art. 2490 c.c.

Documento OIC n. 5/2026

Documento OIC n. 29/2017

Il Quotidiano del Commercialista del 17.7.2026 - "Nuovo OIC 5 applicabile dai bilanci 2027" - De Rosa

Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2024 - "Revisione di struttura e contenuto dell'OIC 5 sui bilanci di liquidazione" - De Rosa

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Dati dichiarati ai fini degli ISA per il 2024 - Comunicazioni di anomalia (prov. Agenzia delle Entrate 14.7.2026 n. 208057)

Il provv. Agenzia delle Entrate 14.7.2026 n. 208057 ha definito le omissioni e le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2022-2023-2024, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili, che, analogamente agli anni scorsi, sono oggetto di specifiche segnalazioni ai contribuenti.

Tipologie di anomalia

Secondo quanto risulta dall'Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano, tra l'altro:

- imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino;
- soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2025 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000,00 euro;
- soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA "4-Periodo di non normale svolgimento dell'attività" per i periodi 2022-2023-2024 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 - Affitto di aziende);
- soggetti che hanno utilizzato in modo anomalo le cause di esclusione per inizio e cessazione dell'attività;
- soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA per ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro anche se i righi di riferimento del modello REDDITI 2025 non superano tale soglia;
- enti che hanno dichiarato le cause di esclusione previste per gli enti del Terzo settore, ancorché queste non fossero ancora operative per il periodo d'imposta 2024;
- soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d'imposta 2024, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale" o la condizione di "Pensionato" e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica;
- professionisti che, per il periodo 2024, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d'affari (H23) inferiore, per almeno 2.000,00 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2025;
- professionisti che, per il 2024, hanno dichiarato nel Quadro C - Elementi specifici dell'attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2025;
- imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2024, hanno dichiarato nel campo "F05 - Altri proventi e componenti positivi" un ammontare inferiore per almeno 5.000,00 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell'anno 2024;
- soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 che non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili nel Cassetto fiscale;
- professionisti che hanno indicato un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalle fatture elettroniche.

Alcune anomalie riguardano poi specifiche attività. Ad esempio, la segnalazione di anomalia è rivolta a:

- imprese che esercitano l'attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ISA DG68U) con incongruenze, per il 2024, tra l'ISA presentato e i dati indicati ai fini dell'applicazione dello stesso (es. mancata indicazione dei costi sostenuti per subvezione e del valore dei beni strumentali);
- soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (ISA DG91U) che presentano, per il 2024, incongruenze tra l'ISA presentato e il quadro dei dati contabili (ossia hanno compilato il quadro H, relativo al lavoro autonomo, anziché il quadro F);
- imprese che hanno presentato l'ISA EG61U - Intermediari del commercio e dei servizi e che presentano per il 2024 incongruenze tra l'ISA presentato e gli elementi specifici dell'attività dichiarati (es. non è stato indicato se si tratta di agente mono o plurimandatario).

Disponibilità delle comunicazioni nel Cassetto fiscale

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, cui possono accedere anche gli intermediari abilitati delegati. Le stesse sono trasmesse via Entratel anche all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici, da un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato via mail o PEC ai recapiti disponibili.

Risposta alla comunicazione ed eventuale dichiarazione integrativa

A fronte della comunicazione, possono essere forniti chiarimenti e precisazioni utilizzando il *software* che sarà reso disponibile dall'Agenzia ("Software Comunicazioni anomalie ISA 2026").

Invece, se l'anomalia è ritenuta fondata, gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti ISA corretta, ricorrendo al ravvedimento operoso per la riduzione della sanzione (250,00 euro) in base al tempo trascorso dalla commissione della violazione.

Provvedimento Agenzia Entrate 14.7.2026 n. 208057

Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2026 - **"Approvate le casistiche oggetto delle comunicazioni di anomalia nei dati ISA"** - Rivetti

Italia Oggi del 15.7.2026, p. 27 - **"Pagelle Isa, caccia alle anomalie"** - Poggiani Guide

Eutekne - Imposte Dirette - **"Indici sintetici di affidabilità fiscale"** - Rivetti P.

IMPOSTE INDIRETTE

Successioni e donazioni - Ambito oggettivo di applicazione - Trasferimento della nuda proprietà di quote sociali - Clausole statutarie che ostacolano l'acquisto del controllo - Esenzione dall'imposta di donazione - Inapplicabilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 13.7.2026 n. 143)

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 13.7.2026 n. 143, si è espressa in merito all'applicabilità dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni, ex [art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90, al patto di famiglia con il quale il padre, socio unico di una società di capitali esercente sia l'attività di *holding* sia l'attività di gestione e valorizzazione immobiliare, intendeva trasferire al figlio la nuda proprietà di una partecipazione corrispondente al 95% del capitale sociale (con i corrispondenti diritti di voto), conservando sulle stesse l'usufrutto vitalizio.

Dopo il perfezionamento dell'accordo, il figlio assegnatario avrebbe assunto l'impegno a non alienare la partecipazione trasferita nel quinquennio successivo alla data dell'atto, ma l'operazione sarebbe stata accompagnata da alcune modifiche allo statuto della società, recanti il riconoscimento dei diritti particolari del disponente sino al mantenimento della sua qualifica di socio.

Requisito del controllo

L'indagine dell'Amministrazione finanziaria si sofferma, innanzitutto, sulla sussistenza del requisito del controllo richiesto ai fini dell'applicabilità dell'esenzione dell'imposta sulle successioni e donazioni dall'[art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi della norma sopra citata, i trasferimenti di aziende, azioni e partecipazioni sociali, realizzati anche tramite i patti di famiglia ex [artt. 768-bis](#) ss. c.c., in favore di uno o più discendenti e/o del coniuge del defunto, donante o disponente, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che, in ipotesi di trasferimento di quote in società di capitali, l'avente causa acquisisca il controllo ai sensi dell'[art. 2359](#) co. 1 n. 1) c.c., ovvero integri un controllo già esistente.

Tanto premesso, circa il significato da attribuire alla nozione di controllo, la risposta n. 143/2026 si richiama:

- sia al disposto dell'[art. 2359](#) co. 1 n. 1) c.c., ove si stabilisce che sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

- sia ai chiarimenti provenienti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6616/2026) e dalla recente risposta a interpello n. 115/2026, cui si deve l'affermazione secondo cui, *"ai fini della verifica della sussistenza del trasferimento di un effettivo controllo di diritto [...] è rilevante esaminare, caso per caso, la portata di eventuali clausole statutarie o patti parasociali che nel riservare particolari diritti al dante causa determinino il"*

depotenziamento e, per l'effetto, anche l'esclusione del controllo di diritto formalmente trasmesso agli aventi causa".

In breve, il controllo può dirsi effettivamente conseguito in capo all'avente causa solo se, in conseguenza del trasferimento, questi risulta detentore del potere di influire (con la maggioranza dei voti trasferiti) sull'adozione delle delibere inerenti a materie che rientrano nella competenza dell'assemblea ordinaria.

Clausole statutarie che assicurano al disponente il mantenimento del controllo dell'assemblea ordinaria

Nel caso di specie, l'istante rappresentava che la prospettata operazione di trasferimento della nuda proprietà della partecipazione corrispondente al 95% del capitale sociale, con gli annessi diritti di voto, sarebbe stata accompagnata da modifiche statutarie recanti il riconoscimento dei seguenti diritti in capo al disponente:

- il diritto di essere nominato amministratore della società, nonché presidente del CdA;
- il diritto di rappresentare la società e di votare nelle assemblee delle società da essa partecipate chiamate a deliberare su nomina, revoca e sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione, con facoltà di votare la nomina di sé stesso quale amministratore, nonché sulle autorizzazioni all'organo amministrativo al trasferimento di partecipazioni in società di cui si detiene il controllo o un collegamento ai sensi dell'[art. 2359 c.c.](#), e/o al trasferimento di aziende o rami di azienda e/o al trasferimento di marchi di impresa;
- il diritto di esprimere o negare il gradimento in caso di trasferimento delle partecipazioni.

Soluzione adottata dall'Agenzia delle Entrate

A detta delle Entrate, i diritti particolari attribuiti dallo statuto al disponente costituivano un evidente ostacolo rispetto all'acquisizione del controllo dell'assemblea ordinaria in capo al donatario, come richiesto, ai fini della fruibilità dell'esenzione dal tributo donativo, dall'[art. 3 co. 4-ter](#) del DLgs. 346/90.

Pertanto, la prospettata operazione doveva essere assoggetta all'imposta di donazione in misura ordinaria ai sensi dell'[art. 16 co. 1 lett. d\)](#) del DLgs. 346/90.

art. 3 co. 4 ter DLgs. 31.10.1990 n. 346

Risposta interpello Agenzia Entrate 13.7.2026 n. 143

Risposta interpello Agenzia Entrate 26.5.2026 n. 109

Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2026 - "Imposta di donazione sul patto di famiglia senza effettivo controllo del donatario" - Novella

Il Sole - 24 Ore del 14.7.2026, p. 32 - "Patto di famiglia senza esenzione fiscale" - Busani

Italia Oggi del 14.7.2026, p. 25 - "Tassazione ordinaria se chi dona conserva diritti" - Renda - Stancati

IMPOSTE INDIRETTE

Altre imposte indirette - Imposta di bollo - Tenuta di libri e registri contabili con sistemi informatici - Soglia di 2.500 registrazioni - Computo annuale (risposta interpello Agenzia delle Entrate 13.7.2026 n. 144)

Con la risposta a interpello 13.7.2026 n. 144, l'Agenzia delle Entrate è tornata sulle modalità di determinazione dell'imposta di bollo nell'ipotesi in cui i registri contabili siano tenuti in modalità informatica, con precisazione dei criteri per il computo della soglia delle 2.500 registrazioni.

Rispetto ai registri contabili, l'imposta di bollo è dovuta sul libro giornale e sul libro degli inventari, con esclusione degli altri libri e registri prescritti dalle norme tributarie. Le modalità di determinazione dell'imposta sono differenti in base alla modalità con cui sono tenuti i registri.

Determinazione e versamento dell'imposta di bollo sui registri contabili cartacei

Per i registri su supporto cartaceo o tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, l'imposta di bollo è dovuta, in base all'[art. 16 lett. a\)](#) della Tariffa Parte I allegata al DPR [642/72](#), ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro, per tutti gli altri soggetti.

Se la contabilità è tenuta su supporto cartaceo, l'imposta di bollo è assolta ([art. 3](#) del DPR [642/72](#) e [16 Parte I](#) della Tariffa allegata al DPR [642/72](#)):

- prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina, o su un nuovo blocco di pagine (risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.5.2021 n. [346](#));
- mediante apposito contrassegno, oppure mediante modello F23 utilizzando il codice tributo 458T.

Determinazione e versamento dell'imposta di bollo sui registri contabili tenuti con modalità informatiche

Per i registri tenuti in modalità informatica, in base all'[art. 6](#) co. 3 del DM 17.6.2014, l'imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nelle misure precedentemente indicate (16,00 o 32,00 euro). Secondo l'indicazione che era stata fornita dalla ris. Agenzia delle Entrate 9.7.2007 n. [161](#) con riferimento all'abrogato DM [23.1.2004](#), la cui attualità è stata confermata con riguardo alla disciplina vigente anche dalla risposta a interpello 20.2.2025 n. [42](#), per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Dunque, se si guarda al libro degli inventari, per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.

Se la contabilità è tenuta in modalità informatica, l'imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l'anno è versata ([art. 6](#) co. 1 e 2 del DM 17.6.2014):

- con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24, utilizzando il codice tributo "2501";
- in unica soluzione;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Verifica annuale delle 2.500 registrazioni

Il quesito oggetto dell'istanza di interpello riguarda le modalità di computo delle 2.500 registrazioni con riguardo al libro giornale, ossia se il conteggio delle stesse debba considerarsi unitario e progressivo, cumulando le registrazioni tra anni diversi fino al raggiungimento della suddetta soglia, oppure se il calcolo debba considerarsi autonomo per ogni singolo periodo d'imposta, con conseguente azzeramento del conteggio e versamento almeno dell'imposta minima per ogni anno solare, a prescindere dalle righe residue dell'anno precedente.

A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, l'espressione dell'[art. 6](#) co. 3 del DM 17.6.2014 "ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse" attribuirebbe autonoma rilevanza anche a un numero di registrazioni inferiore alla soglia di 2.500. Conseguentemente, se nel corso dell'esercizio il libro giornale è utilizzato per registrare un numero di operazioni costituenti una frazione della soglia di 2.500 registrazioni, il presupposto impositivo sarebbe comunque soddisfatto e il relativo importo sarebbe dovuto per l'esercizio di riferimento, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In sostanza, ai fini dell'imposta di bollo dovuta sul libro giornale tenuto in modalità informatica, il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse va effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo di imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio. La diversa impostazione rispetto alla tenuta cartacea dei registri trova giustificazione nel testo stesso della disposizione che fa dipendere il presupposto impositivo dall'uso del registro durante l'anno mediante le relative operazioni di registrazione.

art. 6 DM 17.6.2014 Ministero dell'Economia e delle finanze

art. 7 co. 4 quater DL 10.6.1994 n. 357

Risposta interpello Agenzia Entrate 13.7.2026 n. 144

Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2026 - "Bollo dovuto ogni anno sul libro giornale informatico" - Rivetti

DIRITTO TRIBUTARIO IN GENERALE

Amministrazione Finanziaria - Cassetto fiscale - Consultazione degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento parziale "automatizzati" (prov. Agenzia delle Entrate 16.7.2026 n. 210791)

Con il provv. 16.7.2026 n. [210791](#), l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole per l'accesso e l'utilizzo di nuove funzioni di consultazione all'interno del cassetto fiscale, in attuazione di quanto previsto all'[art. 23](#) del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti").

Atti consultabili

Il contribuente, dopo aver effettuato l'accesso nella propria area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, potrà consultare, nella sezione "L'Agenzia scrive" del cassetto fiscale:

- gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli [artt. 15](#) e ss. del DPR 601/73 e della nota II-bis dell'[art. 1](#) della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86;

- gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti "automatizzati" di cui all'[art. 41-bis](#) del DPR 600/73. Insieme a tali atti saranno disponibili anche i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.

Informazioni sullo stato dell'atto

Accanto a ciascun avviso, viene mostrato lo stato del relativo *iter* procedimentale. In particolare, gli stati previsti ripercorrono l'intero arco delle vicende dell'atto e sono, nello specifico:

- "notificato";
- "definito con pagamento (ex [art. 15](#) d.lgs. 218/97)";
- "definito con pagamento sanzioni (ex [art. 17](#) d.lgs. 472/97)";
- "definito con pagamento sanzioni (ex [art. 17](#) d.lgs. 472/97), presenza ricorso";
- "mancata opposizione alla notifica";
- "definito con pagamento (pace fiscale)";
- "definito con pagamento (tregua fiscale)";
- "definito con pagamento (adesione)";
- "annullato con provvedimento di autotutela totale";
- "presenza del provvedimento di autotutela parziale";
- "presenza ricorso";
- "definito da ricorso".

In caso di autotutela parziale, nel cassetto compare lo stato "presenza del provvedimento di autotutela parziale". Tale stato però non è definitivo, ma resta visibile solo finché la vicenda dell'atto non evolve ulteriormente.

Soggetti legittimati

In fase di prima applicazione, la consultazione degli avvisi e dei provvedimenti di autotutela totale o parziale è consentita esclusivamente ai contribuenti ai quali sono indirizzati gli avvisi e i provvedimenti stessi, nonché ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2023 n. 332731.

Tempistiche dell'aggiornamento

Gli avvisi e i provvedimenti sono messi a disposizione nel cassetto fiscale dal giorno successivo a quello in cui è stata trasmessa, negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici, la relativa data di notifica ai contribuenti.

Le informazioni sull'*iter* procedimentale sono rese disponibili, invece, dal giorno successivo a quello in cui le stesse risultano trasmesse nei citati applicativi.

Funzione conoscitiva

La messa a disposizione sul cassetto fiscale dell'atto non equivale in alcun modo ad una notifica, ma assolve a una funzione meramente conoscitiva. La visibilità nel cassetto non incide sulla decorrenza dei termini di impugnazione.

Decorrenza

La data di attivazione del servizio sarà comunicata con un successivo avviso pubblicato sul sito dell'Agenzia. Con provvedimenti futuri verranno poi aggiunte ulteriori tipologie di atti consultabili.

art. 23 DLgs. 8.1.2024 n. 1

Provvedimento Agenzia Entrate 16.7.2026 n. 210791

Il Quotidiano del Commercialista del 17.7.2026 - **"Nel cassetto fiscale il recupero della prima casa e gli accertamenti parziali automatizzati"** - Boano

Il Sole - 24 Ore del 17.7.2026, p. 25 - **"Cassetto fiscale con più informazioni"** - Bartelli Guide

Eutekne - Accertamento e sanzioni - **"Cassetto fiscale"** - Fornero L.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Ambito soggettivo - Esclusione dei soggetti in liquidazione - Inapplicabilità in caso di continuazione dell'attività (risposta interpello Agenzia delle Entrate 10.7.2026 n. 139)

Con la risposta a interpello 10.7.2026 n. 139, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato la spettanza del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 ex art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020 in relazione a una complessa fattispecie in cui si sono verificati lo scioglimento della società e la liquidazione (poi revocata), l'affitto di ramo d'azienda e la scissione.

Fattispecie

Nel caso di specie, l'impresa ha originariamente acquistato macchinari entrati in funzione nel corso del biennio 2021-2022, ma che sono stati interconnessi al sistema informatico solo nel maggio 2025 a causa delle vicende aziendali dalle quali è stata interessata.

La prima questione posta riguarda la sussistenza del requisito soggettivo nonostante, per il periodo tra il 19.5.2022 e il 14.2.2023, l'impresa si sia trovata in stato di liquidazione e i beni siano stati concessi in affitto d'azienda in un'ottica di continuità aziendale.

Rilevanza della continuazione dell'attività

L'art. 1 co. 1052 della L. 178/2020 stabilisce che il credito d'imposta 4.0 non spetta alle imprese soggette a procedure liquidatorie. La norma mira ad escludere dall'agevolazione imprese che, ancorché rientranti tra i soggetti potenzialmente beneficiari, sono sottoposte a procedure di natura liquidatoria finalizzate alla chiusura dell'attività. Nella risposta a interpello n. 719/2021, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che non fa perdere il diritto al credito d'imposta l'accesso a strumenti di regolazione della crisi che prevedono la continuità aziendale.

Nel caso in esame, sulla base della descrizione nell'istanza, risulta che la "dichiarazione giudiziale di scioglimento" ai sensi dell'art. 2484 co. 1 n. 3 c.c., disposta con provvedimento del Tribunale, su istanza di alcuni soci, "per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea", non persegue nel caso di specie finalità liquidatorie.

Nell'ipotesi prospettata dalla società emerge, infatti, che la stessa, nel periodo compreso tra la data di dichiarazione giudiziale di scioglimento e quella di revoca (18.6.2022-14.2.2023), ha continuato le trattative per raggiungere un accordo finalizzato a regolare le fasi progressive della separazione dei due rami d'azienda, firmato il 26.1.2023, dando atto della volontà delle parti di voler proseguire l'attività. A seguito di tale accordo, in data 14.2.2023, l'assemblea dei soci ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione.

Sul punto, l'Agenzia osserva che la revoca della dichiarazione giudiziale, in via di principio, comporta il ripristino del regime ordinario d'impresa senza estinzione del soggetto giuridico che prosegue l'attività mantenendo i diritti acquisiti prima dell'apertura della procedura.

Pertanto, data la *ratio* sottesa alla disciplina agevolativa e il raggiungimento delle finalità che si prefigge (modernizzare il sistema produttivo dell'impresa e, di riflesso, del sistema Paese attraverso la concreta ed effettiva realizzazione degli investimenti), sul presupposto che, sulla base di quanto rappresentato, durante il periodo di liquidazione giudiziale l'attività d'impresa sia continuata, come confermato, del resto, dal fatto che lo stato di liquidazione è stato successivamente revocato, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che sia condivisibile la soluzione interpretativa prospettata, circa la maturazione del credito d'imposta in relazione agli investimenti effettuati nel 2021 e 2022.

In altri termini, sul presupposto che durante il periodo di liquidazione giudiziale l'attività d'impresa sia continuata (confermato dal fatto che lo stato di liquidazione è stato successivamente revocato), secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie il requisito soggettivo è soddisfatto.

Interconnessione tardiva

Quanto alla possibilità di beneficiare del credito d'imposta 4.0 in relazione a beni acquistati nel 2021-2022 ma interconnessi nel 2025, sul presupposto che quanto rappresentato nell'istanza in relazione al ritardo nell'interconnessione (dovuto nel caso di specie a inconvenienti di natura tecnica) e assunto acriticamente trovi riscontro nei fatti, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la società possa fruire del citato credito con la modalità indicata nella circ. 9/2021 (§ 5.4), dal momento dell'avvenuta interconnessione dei beni appartenenti al complesso aziendale della stessa società.

Scissione

In relazione alla fruibilità del credito d'imposta, a seguito di operazione di scissione societaria, da parte del soggetto beneficiario del ramo di azienda comprensivo dei beni oggetto di investimento, vengono richiamati i chiarimenti della circ. [9/2021](#) (§ 5.6.1) e della circ. [8/2019](#) (§ 2.3).

Alla luce dei richiamati chiarimenti di prassi, tenuto conto che il credito d'imposta è compreso nel ramo di azienda oggetto di assegnazione alla beneficiaria della scissione, ramo d'azienda che, nel caso di specie, comprende, tra l'altro, anche gli investimenti agevolati, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la società beneficiaria della scissione possa fruire del credito d'imposta maturato dalla società scissa, a prescindere dal carattere "non proporzionale" dell'operazione di scissione.

art. 1 co. 1052 L. 30.12.2020 n. 178

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.7.2026 n. 139

Il Quotidiano del Commercialista del 11.7.2026 - "Tax credit investimenti 4.0 anche con liquidazione revocata se l'attività continua" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 11.7.2026, p. 21 - "Società sciolta dal giudice, crediti di imposta salvi" - Gaiani L. Italia

Oggi del 11.7.2026, p. 28 - "Il bonus 4.0 traghettata con l'M&A" - Pagamici B.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti in beni strumentali" - Alberti P.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

[TFR - Misure in materia di previdenza complementare e conferimento del TFR - Decorrenza dall'1.7.2026 - Novità della L. 199/2025 \(legge di bilancio 2026\) - Istruzioni \(messaggio INPS 10.7.2026 n. 2325\)](#)

Con il messaggio 10.7.2026 n. [2325](#), l'INPS ha fornito chiarimenti e istruzioni operative in merito al conferimento delle quote del Trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo di Tesoreria, tenuto conto delle nuove regole in materia di adesione alla previdenza complementare introdotte dalla L. [199/2025](#) (legge di bilancio 2026) e divenute operative dall'1.7.2026.

Nuovi profili normativi

L'[art. 1](#) co. 204 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), modificando l'[art. 8](#) del DLgs. 252/2005, ha stabilito che dall'1.7.2026 i lavoratori del settore privato alla prima assunzione, con esclusione dei domestici, sono iscritti d'ufficio alla previdenza complementare mediante "silenzio-assenso", con conferimento dell'intero TFR maturando e dei contributi previsti a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Inoltre, la norma ora modificata stabilisce che entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore possa comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'[art. 2120](#) c.c.

Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

La medesima disposizione prevede poi che in caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne debba dare comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e iniziare ad effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 previsti per esercitare l'eventuale rinuncia all'adesione automatica.

Sul punto, l'INPS evidenzia che i citati versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.

Considerazioni dell'INPS

Con il messaggio in commento, l'Istituto previdenziale sottolinea come la nuova disciplina attribuisca al lavoratore un termine di 60 giorni dalla data di prima assunzione entro il quale scegliere la destinazione del TFR maturando.

Nel corso di tale periodo, infatti, il lavoratore può rinunciare all'adesione automatica e optare per una diversa forma pensionistica complementare o per il mantenimento del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., con conseguente applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della disciplina del Fondo di Tesoreria presso l'INPS di cui all'art. 1 co. 755 e 756 della L. 296/2006.

Ne deriva che, nel periodo compreso tra la data di assunzione e il perfezionamento della scelta da parte del lavoratore, non risulta ancora definitivamente individuato il regime di destinazione delle quote di TFR maturate, potendo le stesse essere imputate, una volta effettuata la scelta, alla previdenza complementare o, nei casi previsti dalla legge, al regime di cui all'art. 2120 c.c. e al Fondo di Tesoreria.

Istruzioni operative

Tenuto conto di quanto dedotto, l'INPS fornisce le istruzioni operative relative alla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR eventualmente conferite presso il Fondo di Tesoreria, considerato che le quote maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione della destinazione finale assumono, di fatto, natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva.

In particolare, si rende noto che ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi deve essere utilizzato il codice causale "CF05" all'interno dell'elemento "Tipo ImpPregCMT" di "GestioneTFR /MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso" del flusso UniEmens, avente il significato di "Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199".

In tale ipotesi, la regolarizzazione delle competenze maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione del regime definitivo di destinazione del TFR viene effettuata, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, entro il mese successivo al perfezionamento della scelta da parte del lavoratore.

Qualora invece le quote di TFR arretrate siano denunciate oltre tale termine - ossia in un mese diverso da quello immediatamente successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato la scelta - la relativa regolarizzazione deve essere effettuata mediante l'utilizzo del codice "CF02", valorizzando altresì il codice "CF11" per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.

art. 1 co. 204 L. 30.12.2025 n. 199

Messaggio INPS 10.7.2026 n. 2325

Il Quotidiano del Commercialista del 11.7.2026 - "Conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria con regolarizzazione" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 11.7.2026, p. 22 - "Tempi stretti per il Tfr all'Inps senza maggiorazioni" - Massara B. Guide

Eutekne - Previdenza - "Trattamento di fine rapporto (TFR) - Fondo Tesoreria INPS" - Di Martino C. Guide

Eutekne - Previdenza - "Trattamento di fine rapporto (TFR)" - Di Martino C.

Funzioni giudiziarie

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (DLGS. 14/2019)

Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2026 n. 5 Parte I)

Con la circolare 16.7.2026 n. 5, parte prima, l'Agenzia delle Entrate si sofferma sui profili fiscali degli istituti del Codice della crisi di cui al DLgs. 14/2019 (CCII), fornendo alcuni chiarimenti sulle disposizioni inerenti alla composizione negoziata della crisi (CNC), al concordato semplificato, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ed ai gruppi di imprese.

Il nuovo testo conferma sostanzialmente quanto già previsto nella bozza della circolare, che era stata diffusa in pubblica consultazione fino al 20.5.2026, tenendo conto altresì dei contributi ricevuti a tale fine dagli operatori del diritto.

Composizione negoziata della crisi e accordo transattivo

La circolare si concentra, in particolare, sulla composizione negoziata della crisi ed evidenzia come l'esposizione debitoria delle imprese verso l'Erario rappresenti, di frequente, la componente prevalente del debito: a tal fine, il co. 2-bis dell'art. 23 consente di concludere, nel corso delle trattative, un accordo transattivo con le Agenzie fiscali e con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente ad oggetto il pagamento, anche parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.

Nonostante il tenore letterale della norma, deve ritenersi ammissibile anche una proposta che preveda congiuntamente la falcidia del credito e la sua rateizzazione (cfr., in tal senso, il DM [23.4.2026](#)).

Oggetto dell'accordo e piani di rateazione pendenti

Al pari dell'[art. 63](#) co. 1 del CCII, anche nella composizione negoziata la proposta transattiva deve avere ad oggetto i debiti sorti sino alla data della sua presentazione: con riferimento a tali posizioni, l'Ufficio procederà alla certificazione per la parte non iscritta a ruolo e per i ruoli visti ma non ancora affidati all'Agente della Riscossione.

Qualora siano presenti debiti oggetto di rateazione, l'accordo transattivo potrà prevedere anche il mantenimento del piano di ammortamento già pendente. In ogni caso, i pagamenti rateali continuano ad essere dovuti sino alla data di efficacia dell'accordo, il quale, salvo diversa pattuizione, comporterà la cessazione della precedente dilazione per effetto delle nuove modalità di adempimento concordate tra le parti.

Nel caso in cui l'accordo non venga concluso o non ottenga l'autorizzazione giudiziale, i piani di rateazione originariamente pendenti continueranno a produrre effetti, purché non sia nel frattempo intervenuta la decadenza dal beneficio della dilazione secondo la disciplina applicabile.

Termine di presentazione della proposta

Il debitore è tenuto a invitare tempestivamente gli uffici a prendere parte alle trattative mediante la presentazione di una formale proposta di accordo.

L'assenza di un termine di legge per la proposta o, come in altri istituti, per l'adesione dell'Erario implica una maggiore responsabilità delle parti ai fini della celere individuazione di una soluzione condivisa per garantire la massimizzazione del risultato.

In tale contesto, emerge con particolare evidenza l'esigenza che il debitore si attivi tempestivamente con i creditori e con il creditore pubblico, soprattutto nei casi in cui l'esposizione debitoria sia rilevante e/o la fattispecie presenti profili di elevata complessità o criticità, tali da richiedere un'approfondita istruttoria e un congruo margine temporale per il completamento dell'intero iter amministrativo nei termini di cui all'[art. 17](#) co. 7 del CCII.

La presentazione dell'istanza, in prossimità della scadenza del termine delle trattative, può essere valutata come lesiva dei principi di correttezza, buona fede e reciproco affidamento, non consentendo agli uffici di espletare gli adempimenti e le valutazioni e, in tal modo, legittima il riscontro circa l'impossibilità di trattazione della proposta transattiva a mezzo PEC all'esperto, all'imprenditore e ai suoi consulenti.

Conseguenze dell'assenza dell'accordo

Resta impregiudicata la possibilità per il debitore di accedere, alla conclusione delle trattative, a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di tipo giurisdizionale ex CCII: in particolare, qualora durante il percorso emerga che la soluzione più idonea al risanamento sia un accordo di ristrutturazione, il debitore potrà presentare una proposta di transazione fiscale, ai sensi dell'[art. 63](#), nella prospettiva di definire la composizione negoziata mediante lo strumento di cui all'[art. 57](#). In tale ipotesi, come nel caso in cui l'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi intervenga dopo la conclusione della CNC senza la formalizzazione di un accordo transattivo, le attività istruttorie e le interlocuzioni già sviluppate nel corso delle trattative non risultano prive di rilevanza.

Se durante il percorso sono state avviate concrete interlocuzioni in ordine al trattamento dei crediti erariali, potranno essere valorizzate, ai fini dell'esame della nuova proposta transattiva, le risultanze già acquisite nonché le eventuali intese raggiunte su specifici profili, purché documentate.

Tale soluzione risponde a esigenze di economia procedimentale e di continuità dell'azione amministrativa, evitando la duplicazione di attività già espletate e valorizzando il patrimonio informativo maturato nel corso delle trattative.

Misure premiali e riduzioni delle sanzioni

Quanto alle misure premiali ex [art. 25-bis](#) del CCII, la circolare si sofferma, tra l'altro, anche sulla riduzione delle sanzioni da "comunicazione" (co. 2), evidenziando come, ai fini dell'applicazione della norma, sia necessaria la sola circostanza che il termine per il pagamento, indicato nella comunicazione degli esiti del controllo della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data di presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto. Non è, pertanto, richiesto che il pagamento venga eseguito entro tale termine.

La previsione si traduce in una sostanziale sospensione del termine di pagamento della comunicazione di irregolarità per l'intera durata delle trattative (180 giorni, prorogabili una sola volta, non oltre ulteriori 180 giorni). Il debitore ha, quindi, diritto di beneficiare della misura, conservando la riduzione delle sanzioni alla misura minima, purché il pagamento intervenga entro il termine per la conclusione delle trattative. Tuttavia, qualora venga concluso un accordo transattivo prima della scadenza del suddetto termine, il pagamento dovrà essere eseguito secondo le modalità e i termini dell'accordo.

Nell'ipotesi di archiviazione per mancanza di concrete prospettive di risanamento di cui all'[art. 17](#) co. 5 del DLgs. 14/2019, invece, la misura premiale non potrà trovare applicazione a causa dell'assenza dei presupposti per l'accesso all'istituto.

Per fruire della riduzione della sanzione alla misura minima, il pagamento deve comunque essere eseguito nel termine indicato nella comunicazione degli esiti (60 giorni). A tal fine, secondo la circolare, occorrerà computare, oltre ai giorni già trascorsi dalla notifica della comunicazione degli esiti fino alla data di presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, anche quelli residui di tale termine che riprendono a decorrere una volta cessato l'effetto sospensivo in conseguenza dell'archiviazione.

art. 18 DLgs. 12.1.2019 n. 14

art. 23 DLgs. 12.1.2019 n. 14

art. 25 bis DLgs. 12.1.2019 n. 14

art. 25 sexies DLgs. 12.1.2019 n. 14

art. 364 DLgs. 12.1.2019 n. 14

Circolare Agenzia Entrate 16.7.2026 n. 5

Il Quotidiano del Commercialista del 17.7.2026 - "**Accordo transattivo compatibile con il piano di rateazione dei debiti**" - Nicotra

Il Sole - 24 Ore del 17.7.2026, p. 25 - "**Nella composizione negoziata proposta di accordo tempestiva**" - Andreani

Italia Oggi del 17.7.2026, p. 27 - "**Crisi impresa, linea dura**" - Pollio

Guide Eutekne - Procedure concorsuali - "**Composizione negoziata della crisi (CCII) - Misure protettive e cautelari (CCII)**" - Diana F. - Nicotra A.

Guide Eutekne - Procedure concorsuali - "**Composizione negoziata della crisi (CCII)**" - Diana F. - Nicotra A. *Guide*

Eutekne - Procedure concorsuali - "**Transazione fiscale (CCII)**" - Nicotra A. - Diana F.

Leggi in evidenza

DIRITTO SOCIETARIO

DPCM 26.3.2026 N. 84

DIRITTO SOCIETARIO

DISPOSIZIONI GENERALI - Soggetti che percepiscono contributi pubblici significativi - Controlli - Regolamento attuativo

L'art. 1 co. 857 e 858 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto specifici obblighi di verifica e di relazione al Ministero dell'Economia e delle finanze in capo agli organi di controllo di società ed enti che percepiscono contributi di entità significativa a carico dello Stato.

Con il presente DPCM è stato emanato il regolamento attuativo di tali disposizioni, con specifico riferimento:

- alla definizione di "contributi pubblici significativi";
- alle attività richieste all'organo di controllo e ai relativi termini di adempimento;
- alla nomina dell'organo di controllo;
- alle sanzioni in caso di inosservanza della nuova disciplina.

Definizione di contributi pubblici di entità significativa

Sono definiti contributi di entità significativa, rilevanti ai fini della disciplina in esame, quelli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:

- sono erogati da amministrazioni centrali dello Stato, da società da esse direttamente possedute in misura maggioritaria (escluse le società quotate ai sensi del DLgs. 175/2016 e le loro controllate) o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali;
- sono destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico;

- sono di importo superiore a un milione di euro annui o, se di importo fino ad un milione di euro annui, pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario (considerando i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta).

Decorrenza della nuova disciplina

Sotto il profilo temporale, ai fini della disciplina in questione, occorre considerare i contributi percepiti a partire dall'1.1.2025, ferma la possibilità di rinunciarvi.

Esclusioni dalla nuova disciplina

Sono espressamente esclusi dal novero dei contributi rilevanti ai fini in esame quelli:

- destinati a una generalità di soggetti;
- aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria;
- concessi sotto forma di credito d'imposta;
- erogati alle società quotate di cui al DLgs. 175/2016 o alle loro controllate, agli enti del Terzo settore (ETS) di cui al DLgs. 117/2017, alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe di cui al DLgs. 460/97, agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti riconosciuti delle confessioni religiose che abbiano sottoscritto intese con lo Stato.

Attività demandate all'organo di controllo e relativo adempimento

Nello svolgimento dei propri compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuite dalla vigente disciplina, gli organi di controllo, anche monocratici, di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato, sono tenuti a:

- svolgere apposite attività di verifica volte ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi, ovvero abbia dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti;
- inviare al Ministero dell'Economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati.

Con un successivo atto del Ministero dell'Economia e delle finanze saranno stabilite:

- le modalità per la trasmissione in via telematica della suddetta relazione;
- le ulteriori disposizioni applicative ed operative del presente regolamento.

Nomina dell'organo di controllo

Ai fini dello svolgimento dei suddetti controlli e adempimenti, è quindi necessaria la presenza dell'organo di controllo.

Le società, enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi pubblici significativi, ove non ne siano provvisti, devono quindi nominare un organo di controllo (anche in forma monocratica), previa approvazione delle occorrenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative.

Sanzioni

Il mancato invio della relazione, così come la comunicazione di mancata esecuzione del progetto o di mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo è stato concesso, sono valutate per l'eventuale ammissione all'erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità.